

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

***di concerto con
il Ministro della Salute***

e con il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO l'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020, emanato in forza dell'articolo 122, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTI il secondo ed il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dei quali *“Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto”*;

VISTO l'articolo 34 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui *“Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle attività di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno*



scolastico 2020/2021, nonché per le attività di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una quota delle predette risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114”;

VISTO l'articolo 2 del D.P.C.M. del 18 marzo 2020, che, recependo il principio sancito all'articolo 122 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, autorizza il Commissario straordinario, nell'esercizio dei compiti assegnati, ad avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto;

VISTA la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che ha disposto l'iscrizione delle amministrazioni centrali dello Stato nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (di seguito, l'Agenzia), società il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO di poter ricondurre la relazione interorganica di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 nell'ambito della delega di poteri ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri, potendo, pertanto, il Commissario straordinario essere incardinato nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato;

CONSIDERATO che, in coerenza con il quadro normativo innanzi richiamato, il Commissario straordinario ha inteso proporre interventi di acquisizione, da parte dell'Agenzia quale soggetto *in house* all'amministrazione, di quote di capitale in società impegnate nella ricerca e sviluppo di vaccini ed anticorpi monoclonali nelle quali sia strategico, per l'interesse nazionale, acquisire una quota partecipativa;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario, all'esito di una approfondita attività di analisi del mercato di riferimento, delle potenzialità delle attività di sviluppo e dello stato avanzato della ricerca, fino ad ora, posta in essere ha individuato e proposto due società che, per garantire un rafforzamento dell'industria in Italia - anche in termini di proseguimento del processo di ricerca e sviluppo, rispettivamente, di anticorpi monoclonali e vaccini utili a debellare il COVID-19 - hanno presentato istanza di accesso alle agevolazioni di cui al D.M. 9 dicembre 2014, gestite dall'Agenzia e hanno dimostrato l'intenzione di effettuare un aumento di capitale per consentire all'Agenzia di acquisire quote di partecipazione nello stesso;



CONSIDERATO che la prima iniziativa proposta riguarda la TLS Sviluppo S.r.l., con sede legale in Siena (SI), via Fiorentina 1, e si sostanzia i) in un progetto di investimento di natura industriale volto all'attivazione e messa in esercizio dello stabilimento nella disponibilità della TLS Sviluppo S.r.l. per la produzione (a partire dal 2021) di un numero di dosi di anticorpo monoclonale stimato in almeno 100.000 mila unità al trimestre per un totale investimenti di circa euro 10.400.000,00; ii) in un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per lo sviluppo e la produzione dell'anticorpo COVID 19 per un totale di investimenti pari ad euro 27.660.000,00; iii) nell'acquisizione di una partecipazione al capitale sociale, pari al 30 per cento, per un valore di euro 15.000.000,00;

CONSIDERATO che la seconda iniziativa proposta riguarda, la Reithera S.r.l. con sede a Roma, in via Castel Romano 100, e si sostanzia: i) in un investimento produttivo, finalizzato all'ampliamento dello stabilimento con l'obiettivo di consentire la produzione (a partire dal 2021) di un numero di dosi di vaccino al mese ricompreso tra 10 (dieci) e 20 (venti) milioni, per un investimento di euro 10.000.000,00; ii) in un investimento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzato allo sviluppo e alla validazione del processo di produzione del vaccino Covid-19, per un totale di investimenti di euro 69.260.000,00; iii) nell'acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale, pari al 27 per cento, per un valore di euro 15.000.000,00;

CONSIDERATO che per entrambe le iniziative, per la parte relativa al progetto di investimento produttivo e al progetto di ricerca industriale, è previsto il ricorso allo strumento agevolativo del Contratto di sviluppo di cui al D.M. 9 dicembre 2014 e, in particolare, alla procedura acceleratoria di cui all'art. 9 *bis* del Decreto medesimo ("Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni"), rendendosi allo stesso tempo necessaria, limitatamente all'iniziativa relativa a Reithera S.r.l., in virtù dell'entità degli investimenti previsti, l'attivazione della procedura di notificazione individuale dell'aiuto alla Commissione europea;

RITENUTE sussistenti, alla luce del contesto emergenziale attuale, che richiede un urgente rafforzamento dell'industria medica farmacologica nazionale anche ai fini di sviluppo di una offerta integrata di vaccini ed anticorpi monoclonali per fronteggiare il COVID 19, le ragioni di interesse pubblico alla individuazione, per entrambe le iniziative di cui al presente decreto, della disciplina recante condizioni e termini per l'acquisizione, da parte dell'Agenzia, della partecipazione societaria in TLS Sviluppo S.r.l. e Reithera S.r.l., ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA la proposta del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

DECRETA

Art. 1



1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

1. L'Agenzia, su indicazione del Commissario straordinario, potrà sottoscrivere quote di capitale di TLS Sviluppo S.r.l. e Reithera S.r.l., ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a fronte della deliberazione di un aumento di capitale inscindibile e allo scopo dedicato da parte delle medesime società. La sottoscrizione di quote di capitale di cui al precedente periodo è subordinata all'ammissione delle iniziative presentate da TLS Sviluppo S.r.l. e Reithera S.r.l. alle agevolazioni di cui al D.M. 9 dicembre 2014.
2. La partecipazione dell'Agenzia sarà di minoranza e dovrà essere acquisita a condizioni di mercato, ottemperando alle previsioni normative al riguardo.
3. La partecipazione, da parte dell'Agenzia, al capitale delle società di cui al presente articolo sarà detenuta fino al raggiungimento dello scopo per cui è stata acquisita.
4. La cessione della quota detenuta dall'Agenzia dovrà avvenire a condizioni di mercato, ottemperate le previsioni normative al riguardo. In ogni caso, l'Agenzia, prima di procedere ad ogni tentativo di vendita, proporrà l'acquisto ai soci attualmente in forza nella società al momento dell'offerta, cui spetterà un diritto di prima negoziazione.

Art. 3

1. Al fine di rendere operative le operazioni di acquisto delle partecipazioni nelle società di cui al precedente articolo 2, il Commissario straordinario accredita sul conto corrente all'uopo indicato dall'Agenzia la somma di 30 milioni di euro, così come previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Il Commissario straordinario assicura, da parte dell'Agenzia, lo svolgimento dell'opportuna e ampia *due diligence* e la verifica che le società: a) si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale; b) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; c) non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) non sono intervenute nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanne definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.



Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

